

IVA

Servizio di consultazione delle e-fatture: tutto rinviato al 1° luglio

di Lucia Recchioni

Era atteso per ieri, **31 maggio**, l'avvio del **nuovo servizio di consultazione delle e-fatture**; e invece, proprio nella stessa giornata, è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il **provvedimento con il quale è stato disposto un ulteriore rinvio dei termini** ([provvedimento prot. n. 164664/2019 del 30.05.2019](#)).

Sarà quindi possibile aderire al **servizio per la consultazione delle e-fatture dal 1° luglio al 31 ottobre 2019**.

In caso di mancata adesione, l'Agenzia provvederà a **cancellare i file xml**.

Una breve sintesi di quanto avvenuto negli ultimi mesi

Giova a tal proposito ricordare che **originariamente**, con il [provvedimento prot. n. 89757/2018 del 30.04.2018](#), fu previsto che **tutti i soggetti chiamati a trasmettere telematicamente le fatture** potevano **consultare i documenti** sul portale dell'Agenzia delle entrate.

La **consultazione delle fatture** doveva essere considerata (e continua a dover esser considerata) un **servizio ulteriore e distinto rispetto a quello della conservazione delle fatture elettroniche**.

Tuttavia, proprio con specifico riferimento al **servizio di consultazione**, il **Garante privacy**, con il [provvedimento n. 511 del 20.12.2018](#) sottolineò la **manifesta sproporzione** di un **trattamento dei dati riguardante miliardi di fatture emesse e ricevute**, soprattutto in considerazione del fatto che le **fatture spesso contengono dati molto dettagliati**, ai fini di **garanzia o assicurativi**, in ossequio a **specifiche normative di settore**, o, più semplicemente, per **prassi commerciale**.

Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con [provvedimento prot. n. 524526/2018 del 21.12.2018](#), riservò conseguentemente l'**integrale consultazione e acquisizione** dei dati delle fatture elettroniche solo ai contribuenti che **avessero prestato adesione ad apposito servizio**, da effettuarsi mediante **specifica funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate**.

La **data di messa a disposizione di tale funzionalità** fu inizialmente prevista per il **3 maggio 2019**.

Fino a tale data, però, l'Agenzia delle entrate avrebbe **memorizzato temporaneamente** i dati

completi delle fatture, al fine di poterli **rendere disponibili ai soggetti interessati**, diversi dai **privati** (per il **primo semestre 2019**, infatti, il **servizio online di consultazione delle fatture elettroniche** per i **consumatori finali persone fisiche non è attivo**).

L'indicato termine del **3 maggio** fu però **rinvio con il provvedimento del 29.04.2019**, grazie al quale il direttore dell'Agenzia delle entrate dispose un **primo differimento dei termini, dal 3 maggio al 31 maggio**.

Con il [provvedimento di ieri, 31.05.2019](#), viene quindi previsto un **ulteriore slittamento, dal 31 maggio al 1° luglio**.

Tale differimento è stato **giustificato** dalla volontà di accogliere le richieste pervenute dagli **ordini professionali** e dalle **associazioni di categoria**, i quali avevano richiesto un **ulteriore ampliamento dei termini** per effettuare l'adesione al servizio, anche in considerazione degli **altri adempimenti previsti per lo stesso periodo dell'anno**.

Le conseguenze dell'adesione e della mancata adesione

Quale **scenario** si apre dunque a seguito del **nuovo provvedimento**?

In considerazione delle richiamate novità, i **contribuenti potranno aderire al servizio di consultazione dei dati dal 1° luglio al 31 ottobre 2019**, essendo stato altresì previsto uno slittamento del **termine finale**, originariamente fissato al 2 settembre.

Tale adesione consentirà di **consultare i file xml fino al 31 dicembre del secondo anno successivo** a quella di **ricezione della fattura elettronica da parte dello Sdi**, essendo prevista la **cancellazione entro i 60 giorni successivi al termine del periodo di consultazione**.

L'adesione potrà avvenire anche per mezzo di **intermediari delegati**.

Sul punto si rende tuttavia necessario precisare che **potranno assumere rilievo** esclusivamente le **deleghe acquisite dopo l'emanazione del [provvedimento del 21.12.2018](#)**, il quale, come anticipato, ha introdotto le **novità in materia di consultazione e download delle fatture elettroniche**, recependo le indicazioni del **Garante della privacy**.

Come infatti chiarito dall'**Agenzia delle entrate con la Faq n. 61 del 18.04.2019**, "**le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**".

*Pertanto, per poter effettuare le **operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti** è necessario che **gli intermediari - delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 - acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione**".*

Cosa accadrà, invece, dopo il 31 ottobre?

Dopo il **31 ottobre** i contribuenti potranno **comunque aderire al servizio**, ma la **tardiva adesione comporterà la possibilità di consultare i dati completi delle sole fatture transitate tramite lo Sdi dopo la data di adesione al servizio stesso**.

I **dati memorizzati nel periodo transitorio**, infatti, **saranno cancellati**, e saranno memorizzati esclusivamente i **dati ritenuti fiscalmente rilevanti**, ovvero quelli richiamati dall'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#) (eccezion fatta per i dati indicati nel **comma 2, lett. g**, relativi alla “*natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione*”).

Con riferimento alle **fatture emesse nei confronti dei privati**, invece, sarà disposta la **totale cancellazione dei dati**.

Se inizialmente la **cancellazione era prevista entro 30 giorni**, il **nuovo provvedimento dispone**, anche in questo caso, **uno slittamento**, stabilendo che la **cancellazione dei dati temporaneamente memorizzati** dovrà avvenire **entro 60 giorni**, ovvero entro il **31.12.2019**.



Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >